



COMUNE DI RUFFANO

PROVINCIA DI LECCE

ORDINANZA

N. 86 DEL 11-08-2022

Oggetto: CUSTODIA DEI CANI E MISURE DI PREVENZIONE - DISPOSIZIONI

IL SINDACO

PREMESSO che l'Amministrazione intende perseguire il raggiungimento di un equilibrato rapporto di convivenza uomo-animale, focalizzando l'attenzione sulle questioni connesse al carattere della sicurezza, al rispetto dell'ambiente, all'aspetto igienico-sanitario e al decoro urbano;

RITENUTO che l'elemento essenziale per il conseguimento degli obiettivi prefissati è rappresentato dalla gestione responsabile degli animali, ovvero dalla conoscenza e dall'attuazione, da parte dei proprietari e detentori, di precisi obblighi e comportamenti;

CONSIDERATO che il suolo pubblico o di pubblico accesso (strade, marciapiedi, zone verdi, ecc..) viene sporcato dagli escrementi di animali, provocando notevole disagio e rischio per la cittadinanza, in particolare per i bambini, i non vedenti e gli anziani, oltre a provocare un degrado del territorio comunale;

PRESO ATTO delle problematiche igienico-sanitarie determinate dalla presenza di escrementi in tali zone, in particolare nei parchi pubblici frequentati prevalentemente da bambini, nonché del continuo aumento della popolazione canina;

PRESO ATTO delle segnalazioni e lamentele pervenute dalla cittadinanza in merito ai disagi derivanti dalla presenza di deiezioni canine a ridosso di edifici, strade pubbliche, marciapiedi, passaggi, aree e giardini pubblici, nonché della presenza di cani condotti senza guinzaglio;

CONSIDERATO che tali comportamenti, oltre a pregiudicare la salubrità dell'ambiente ed essere irrispettosi per le altre persone, possono essere causa di potenziali pericoli di natura igienico/sanitaria e per l'incolumità dei cittadini, in considerazione di eventuali aggressioni, con particolare riferimento alle anzidette fasce più esposte che frequentano le aree pubbliche;

RITENUTA la necessità di intervenire con strumenti più incisivi per garantire l'igiene dei luoghi pubblici ove si accerti la presenza di deiezioni canine abbandonate dai proprietari noncuranti dell'obbligo di raccoglierle e smaltirle con mezzi idonei, come per l'urina degli animali che, spesso, non viene dilavata;

ATTESA, altresì, la necessità della tutela dell'incolumità pubblica a causa del verificarsi di potenziali episodi di aggressione da parte di cani e di incidenti legati alla non corretta gestione degli animali da parte dei proprietari;

RITENUTO doveroso, fatte salve le norme regionali e nazionali che disciplinano la materia, richiamare la pubblica attenzione sul necessario rispetto di alcune regole di condotta per la conduzione dei cani nei luoghi pubblici ed in quelli aperti al pubblico, che garantiscano, al tempo stesso, la tutela dell'ambiente, la pulizia e l'igiene dei luoghi, l'incolumità delle persone, il benessere dei cani, il diritto dei proprietari di avere con sé il proprio animale e la pacifica convivenza tra i cittadini;

RITENUTO altresì necessario prevenire la diffusione di eventuali malattie infettive e/o infestive conseguenti al contatto anche accidentale tra le persone, in particolare bambini, con le deiezioni canine, nonché gli episodi di morsicatura e zuffe tra cani;

CONSIDERATO che il proprietario/detentore di un cane è sempre responsabile del benessere e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni cagionate a persone, animali e cose provocate dallo stesso e che il cane deve essere affidato dal proprietario o detentore solo a persone in grado di gestirlo correttamente;

PRESO ATTO della necessità di adottare un provvedimento che, oltre a tutelare l'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, assicuri anche la tutela dell'ambiente, il decoro e l'igiene del territorio comunale;

RAMMENTATA altresì l'obbligatorietà dell'iscrizione dei cani all'anagrafe canina, tramite l'inserimento di idoneo microchip identificativo;

VISTI:

- la Legge 14.08.1991 n. 281 “Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo” e ss.mm.
- la Legge Regionale n. 2 del 07/02/2020 recante le “Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione. Abrogazione della legge regionale 3 aprile 1995, n. 12 “Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo”.
- la Legge Regionale n. 18 del 07/07/2020 “Misure di semplificazione amministrativa in materia sanitaria”
- il Decreto Legge n. 14 del 20/02/2017 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”, convertito con modificazioni dalla Legge 18/04/2017, n. 48;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 6 agosto 2013 e successive modifiche, in ultimo nel 2021, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani;
- il Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. 08/02/1954 n. 320 e successive modifiche;
- gli art. 544 ter, 672, 727 del C.P. e 2052 del C.C.;
- il Regolamento comunale di igiene e sanità pubblica;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche;
- l'art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm., che assegna al Sindaco la possibilità di adottare provvedimenti per la tutela dell'igiene e della sanità;
- lo Statuto Comunale;

ORDINA

1) ai proprietari ed ai detentori a qualsiasi titolo di cani, nonché alle persone anche solo

temporaneamente incaricate della loro custodia e/o conduzione, per i motivi di cui in premessa, che si richiamano, durante la conduzione dell'animale nelle aree ed esercizi aperti al pubblico, nei giardini pubblici, parchi pubblici, piste ciclabili e/o pedonali, aree verdi e tutte le aree pubbliche in genere, di adottare le seguenti misure, dalla data della presente Ordinanza:

- a) utilizzare il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50;
- b) portare con sé una museruola rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o di animali o su richiesta delle autorità competenti;
- c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
- d) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive;
- e) rispettare i dettami dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 6 agosto 2013, riportata in premessa, e sue successive modifiche.

VIETA

- a) L'accesso ai cani, anche se custoditi, nelle aree destinate ai giochi per bambini, ai sensi della Legge Regionale n. 2 del 07/02/2020.
- b) L'abbandono in spazi pubblici o di uso pubblico (strade, piazze, marciapiedi ed i relativi riquadri delle alberature, attraversamenti stradali, accessi alle abitazioni, spazi prospicienti, i negozi ed i giardini pubblici, gli accessi alle abitazioni, i giardini ed aree verdi pubbliche e comunque qualsiasi luogo accessibile al pubblico) delle deiezioni depositate dai cani durante le loro passeggiate. È fatto obbligo di raccogliere immediatamente gli escrementi dell'animale e di portare con sé strumenti quali paletta e/o sacchetto idoneo all'asportazione e al contenimento delle feci animali in numero sufficiente da rapportarsi alla permanenza sul luogo pubblico e alle esigenze dell'animale, da esibire, su richiesta, ai soggetti incaricati dell'osservanza della presente ordinanza. Quanto raccolto ed opportunamente racchiuso in idonei involucri o sacchetti chiusi dovrà essere depositato negli appositi contenitori portarifiuti o appositi contenitori per deiezioni canine, se presenti.

DISPONE

- Chiunque violi le disposizioni di cui alla presente Ordinanza sia soggetto alle sanzioni previste dall'art. 30 della L.R. 2/2020 e, nei casi non previsti secondo le modalità di cui al Capo I della Legge 689/1981, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, che prevede una sanzione amministrativa da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 500,00.
- Siano esentati dal rispetto della presente Ordinanza i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati all'effettuazione della raccolta delle deiezioni canine.
- Siano altresì esentati dal rispetto della presente Ordinanza le Forze di Polizia e la Protezione Civile, qualora impieghino cani per esigenze di servizio.
- Sono fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice Penale in materia di maltrattamento o

malgoverno degli animali e comunque della normativa vigente in materia.

Nella fattispecie si rammentano i seguenti articoli.

- Custodia e malgoverno dei cani (art. 672 c.p.);
- Affidamento del cane a persone in grado di gestirlo correttamente (art. 672 c.p.);
- Addestramento dei cani che ne esalti l'aggressività (Ordinanza Ministeriale 6 agosto 2013 e successive modifiche);
- Sottoposizione dei cani ad interventi chirurgici destinati a modificarne la morfologia in violazione alle vigenti norme (art. 544 ter c.p.);
- Abbandono animali (art. 727 c.p.);
- Danno cagionato da animali (art. 2052 c.c.).

AVVERTE

- La presente Ordinanza ha efficacia sino all'adozione di eventuali successivi provvedimenti che regolamentino la tutela ed il benessere degli animali.
- È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.
- L'esecuzione della presente Ordinanza è affidata in via generale al Comando di Polizia Locale del Comune di Ruffano e al Comando Stazione dei Carabinieri di Ruffano, oltre che alle altre forze di Polizia dello Stato, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria e agli altri Organi di Vigilanza come individuati dalla Legge Regionale n. 2/2020, ai Servizi Veterinari della ASL e a tutti coloro che, per norma, esercitano funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali e del loro ambiente di vita.
- Contro il presente provvedimento è ammissibile ricorso giurisdizionale al Tar entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporsi entro 120 (centoventi) giorni dalla piena conoscenza, secondo il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. I ricorsi non sospendono l'esecuzione dell'Ordinanza.

DISPONE

a) che copia della presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune di Ruffano trasmessa a:

- ✓ Prefetto di Lecce;
- ✓ Presidente della Provincia di Lecce;
- ✓ ASL Lecce, Servizio Veterinario;
- ✓ Comando di Polizia Locale del Comune di Ruffano;
- ✓ Comando Stazione dei Carabinieri di Ruffano;
- ✓ Organi di Polizia statali (Polizia di Stato e Guardia di Finanza);

b) che venga data ampia diffusione alla presente Ordinanza utilizzando i canali di comunicazione dell'Ente;

c) che venga conservata nel Registro delle Ordinanze del Comune di Ruffano.

IL SINDACO
Cavallo Antonio Rocco